



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 58

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI E SUI RIFIUTI (TARES)

Addì VENTOTTO NOVEMBRE DUEMILATREDICI, alle ore 21:00, nella sala del Consiglio Com

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Aureli Daniela Enrica	Presente	10) Bonifazi Marina	Assente
2) Benedetti Lorenzo	Presente	11) Bettazzi Marco	Presente
3) Cecconi Giuseppe	Presente	12) Stefanini Elena	Assente
4) Antonelli Luca	Presente	13) Giorgi Prospero	Presente
5) Foddi Marco	Presente	14) Carboni Guerrino	Assente
6) Baldi Daniele	Assente	15) Vaccari Fernanda	Assente
7) Gianassi Roberto	Presente	16) Cassarini Domenico	Assente
8) Fabbri Maurizio	Presente	17) Nencini Stefania	Assente
9) Zagnoli Stefania	Assente		

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, **Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa **Aureli Daniela Enrica**, **SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Gianassi Roberto, Foddi Marco, Giorgi Prospero**.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 28/11/2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI E SUI RIFIUTI (TARES)

Relaziona sul punto il vicesindaco e assessore al Bilancio Benedetti. Espone sinteticamente la proposta di modifica al Regolamento Tares precisando che in sede di approvazione dello stesso l'Amministrazione, con molto rammarico, non era riuscita a modulare il tributo per le attività produttive a differenza di quanto era stato fatto per le utenze domestiche in quanto le norme non lo consentivano. Effettua quindi un breve *excursus* normativo partendo dal decreto con il quale è stato istituito il tributo fino all'ultima modifica con la quale è stata introdotta la possibilità, fatto salvo il principio di derivazione comunitaria "chi più inquina, più paga", di introdurre le agevolazioni per le attività produttive finanziandole con la fiscalità generale dell'Ente.

Dice inoltre che anche la minoranza consiliare ha chiesto un incontro al fine di trovare una soluzione positiva e cercare di ridurre l'impatto del tributo su determinate categorie di utenti quali ad esempio i ristoranti, i bar ecc..

In fase di assestamento degli equilibri di bilancio, con molti sacrifici, si è riusciti a trovare le risorse necessarie per introdurre l'agevolazione di cui si discute. Spiega quindi nel dettaglio i requisiti e la tempistica per usufruire dell'agevolazione. Dice infine che le norme sul Tares sono molto intricate e non di facile interpretazione; per tale ragione molti dubbi rimangono in merito.

Il Consigliere Giorgi, capogruppo del gruppo di minoranza "Castiglione 2000" si dice soddisfatto per il risultato conseguito in quanto si è riusciti a trovare una soluzione o perlomeno a dare un segnale di sensibilità verso le categorie di contribuenti molto provati da un già fragile sistema produttivo. Dice di essere inoltre molto soddisfatto per il positivo confronto avvenuto con la Giunta comunale sull'argomento. Procede quindi alla lettura della dichiarazione di voto che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

ATTESO CHE:

- il nuovo tributo opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (**TARSU**) di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- il nuovo tributo si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.);
- al comma 22 della legge istituiva demanda ad apposito regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 28/11/2013

RICHIAMATI:

- la deliberazione n° 41 del 31.07.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARES;
- la deliberazione n° 44 del 31.07.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013;

CONSIDERATO che la disciplina della TARES, a pochi mesi dall'entrata in vigore, è stata oggetto di diversi interventi normativi da parte del legislatore volti, da un lato, a dettare una disciplina transitoria per il passaggio dal regime TARSU al regime TARES, e, dall'altro, a mitigare i rigidi criteri di determinazione delle tariffe previste dal DPR n. 158/1999;

VISTO in particolare l'articolo 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, conv. in legge n. 124/2013, il quale ha previsto al secondo comma la possibilità di stabilire ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20 dell'articolo 14, finanziando le stesse con il gettito della TARES ovvero con specifiche autorizzazioni di spesa nel limite del 7% del costo complessivo del servizio”;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, adeguare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, al nuovo quadro normativo sopravvenuto, ed in particolare prevedere ulteriori riduzioni ed agevolazioni tariffarie accordando un ristorno in conformità ed in adesione al principio comunitario “*chi inquina paga*” anche per le utenze non domestiche di cui alle categorie 22, 24 e 27 che presentino apposita istanza in cui dichiarino di adottare in via continuativa interventi tecnico organizzativi comportanti un' accertata minore produzione di rifiuti organici tramite attività di compostaggio dando atto che le ulteriori riduzioni - agevolazioni di cui sopra sono assicurate da risorse diverse dai proventi del prelievo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

DATO ATTO che tale ristorno viene quantificato in € 20.000,00 e si contiene dunque nel limite del 7% del Piano Economico Finanziario, pari ad Euro 954.917,00 così come previsto dalla normativa vigente e dato atto che tale stanziamento non incide sulla determinazione delle tariffe o del Piano Economico Finanziario e verrà assegnato sulla base di apposita istanza e in relazione ai succitati requisiti sopra evidenziati;

VISTO lo schema di nuovo regolamento predisposto dal competente ufficio comunale e ritenuto di provvedere all'inserimento dell'art. 19 ter al fine di dare seguito a quanto sopra illustrato;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 12 in data 26.11.2013 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTO inoltre l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*” e dato atto che tale modificazione, oltre ad essere approvata entro il termine del 30 novembre, data fissata dal legislatore per l'approvazione del bilancio 2013, non incide sulle tariffe che rimangono invariate;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 28/11/2013

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CON VOTI UNANIMI espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** l'introduzione dell'articolo 19 ter nel "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**);
- 2) **DI DARE ATTO CHE** il nuovo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, in sostituzione del precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 31.07.2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 4) **DI PUBBLICARE** il presente regolamento sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio del Comune;
- 5) **DI GARANTIRE** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci, anche attraverso le associazioni di categoria.
- 6) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Castiglione dei Pepoli

Provincia di Bologna

**Regolamento per la disciplina del Tributo
sui Rifiuti e sui Servizi**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 31.07.2013

Modificato con deliberazione di Consiglio n. 58 del 28.11.2013

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL
28/11/2013 - ALLEGATO NR. 1

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 - Istituzione del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 - Componenti del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 - Presupposto</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 - Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6 - Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 - Tariffa del tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8 - Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 9 - Piano finanziario</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 12 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16 - Riduzione per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 17 - Riduzioni tariffarie</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 18 - Zone non servite</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 19 - Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 19 bis- Interventi a favore di soggetti in condizioni di particolare disagio economico</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 19 ter- Ulteriori riduzioni ed agevolazioni tariffarie</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 20 - Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 21 - Componente servizi del tributo</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 22 - Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 23 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 24 - Riscossione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 25 - Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 26 - Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 27 - Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 28 - Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 29 - Norma di rinvio</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 30 - Norme transitorie e finali</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>All. 1 Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 19</i>

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL
28/11/2013 - ALLEGATO NR. 1**

**Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Castiglione dei Pepoli , in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201.

**Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

- Nel comune di Castiglione dei Pepoli è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
- Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

**Art. 3.
COMPONENTI DEL TRIBUTO**

- Il tributo si articola in due componenti:
 - componente rifiuti*, composta da parte fissa e parte variabile, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 21 del presente regolamento.

**Art. 4
PRESUPPOSTO**

- Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 10.

**Art. 5
SOGGETTI PASSIVI**

- Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 10, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie vigente.
4. Nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

Art. 7
TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale.
3. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base del DPR 158/1999.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1) al presente regolamento.

Art. 8
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è data:
 - a. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per revisione del catasto), la superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n° 507 (TARSU).
 - b. Per tutte le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
2. In fase di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale moltiplicata per il numero di

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL
28/11/2013 - ALLEGATO NR. 1**

piani. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

**Art. 9
PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente ed al Comune in tempo utile all'approvazione del bilancio comunale. Nella predisposizione del piano finanziario vengono raccolte e inserite le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti.

**Art. 10
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno da apposito manufatto esistente anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi, ovvero, lo svolgimento dell'attività viene presunto dalla presenza di impianti ed attrezzature attivi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche.

**Art. 11
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

Utenze domestiche :

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
- b) unità immobiliari di civile abitazione prive di qualsiasi arredo o con utenze inattive (acqua, energia elettrica, gas) ed effettivamente non utilizzate. L'effettivo non utilizzo dovrà essere dimostrato dall'utente mediante presentazione annuale delle bollette relative alle utenze

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL
28/11/2013 - ALLEGATO NR. 1**

- idriche e elettriche in cui sia possibile desumere in modo inequivocabile il non utilizzo dell'abitazione;
- c) unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;
 - d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (ad esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ecc.) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - e) fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per revisione del catasto), ripostigli, stenditori, legnaie, cantine, soffitte, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a metri 2. Sono escluse inoltre le soffitte anche se con altezza superiore a metri 2 alle quali si accede a mezzo botole o scale retrattili.
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione.

Utenze non domestiche

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- b) locali ed aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; sono comunque soggette al tributo tutte le unità abitative incluse quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività agricola.
- c) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- d) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- e) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio ;
- g) locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose;
- h) locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i) superfici adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca di radiologia, sale per le terapie e riabilitazione fisica e da altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
- j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione.

2. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione di sanzioni.

Art. 12
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	% riduzione superf.
OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori, saldatori ecc.)	50%
TIPOGRAFIE E SIMILI	40%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
ROSTICCERIE	20%
PASTICCERIE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	10%
MARMISTI	50%
IDRAULICI	50%
LABORATORI TESSILI	40%
LABORATORI COSTRUZIONE BORSE E PELLETTERIA IN GENERE	40%
LABORATORI PER LAVORAZIONI CARNI	50%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
4. L'esenzione e le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
5. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

Art. 13
**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente a tale data avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi l'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti dei nuclei familiari residenti nel Comune di Castiglione dei Pepoli, le quali sono comunicate annualmente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;
 - c. soggetto ricoverato in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per i locali tenuti a disposizione per i propri usi dai soggetti di cui alle lettere a, b, c del comma precedente risultanti come unici componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo viene mantenuto un solo componente, previa presentazione di richiesta documentata.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti a Castiglione dei Pepoli, il numero dei componenti è costituito dal dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di Residenza, salvo diversa documentata dichiarazione dell'utente rispetto al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 3. Ove ciò sia sconosciuto all'ufficio o non facilmente reperibile il numero degli occupanti viene stabilito in tre unità.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non riconducibili ad abitazioni principali si considerano utenze non domestiche.

Art. 14
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL
28/11/2013 - ALLEGATO NR. 1**

riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per le unità locali presenti in luoghi diversi si farà riferimento all'effettiva attività svolta nell'unità locale.
4. Per le superfici scoperte è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economico o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 15

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore o al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di applicazione, ai fini dell'ottenimento della riduzione tariffaria in corso d'anno, la presentazione della documentazione potrà essere effettuata entro il 31/10/2013. Suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto Gestore o al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il medesimo autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio

Art. 16
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
0	30%	Nessuna riduzione
30,1%	50%	15%
Oltre		25%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del soggetto gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

Art. 17
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011:
 - a. la tariffa del tributo è ridotta del 20% nelle seguenti ipotesi:
 - abitazioni tenute a disposizione o altro uso limitato e discontinuo per meno di 183 giorni;
 - locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni. La predetta riduzione si applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL
28/11/2013 - ALLEGATO NR. 1**

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 183 giorni all'anno all'estero.
- b. la tariffa del tributo è ridotta del 10% in caso di fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di variazione se vengono rispettati i termini previsti dall'art. 23, in caso contrario dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
 3. Per il primo anno di applicazione, ai fini dell'ottenimento della riduzione tariffaria con decorrenza dal primo gennaio, la presentazione dell'istanza dovrà essere effettuata entro il 30/9/2013.
 4. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare il 70% del tributo.
 5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate a partire dalla detrazione maggiore.

**Art. 18
ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri da misurarsi in linea d'aria, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
3. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio comune.

**Art. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

Art. 19 bis
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI
DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO

1. L'amministrazione potrà accordare ai soggetti che versino in condizione di particolare disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa, con le modalità ed entro i limiti definiti annualmente con delibera di Giunta comunale nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono assicurate da risorse diverse dai proventi del prelievo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 19 ter
ULTERIORI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. In applicazione dell'articolo 5 comma 2 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 124/2013 l'Amministrazione potrà accordare ai contribuenti titolari di utenze non domestiche di cui alle categorie 22, 24 e 27 dell'allegato 1) al presente Regolamento che presentino apposita istanza in cui dichiarino di adottare in via continuativa interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti organici tramite attività di compostaggio, un ristorno nelle seguenti percentuali:
 - a) nella misura del 20% sulla quota di spettanza del Comune per la categoria 24;
 - b) nella misura del 40% sulla quota di spettanza del Comune per le categorie 22 e 27.
2. Le dichiarazioni del contribuente attestanti l'esercizio continuativo di attività di compostaggio potranno essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno. Con la presentazione della citata dichiarazione il contribuente autorizza il Gestore, i servizi comunale preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.
3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono assicurate da risorse diverse dai proventi del prelievo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 20
TRIBUTO GIORNALIERO

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2) L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3) La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
- 4) La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL
28/11/2013 - ALLEGATO NR. 1**

- 5) Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6) L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione del suolo pubblico.
- 7) Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8) Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - Occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
 - Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;
 - Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.
- 9) Al tributo giornaliero non si applicano le riduzioni di cui all'art. 17 del presente regolamento;
- 10) Al tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 21 del presente regolamento.

**Art. 21
COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO**

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 17, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 18), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 19), le riduzioni previste dai precedenti articoli 15 e 16, per le utenze domestiche e non domestiche.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

**Art. 22
TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata della Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 21.

**Art. 23
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL
28/11/2013 - ALLEGATO NR. 1

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione il 20 gennaio dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
 5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data del verificarsi della cessazione . In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini indicati al punto precedente la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
- Utenze domestiche*
- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali e loro generalità;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- f. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL
28/11/2013 - ALLEGATO NR. 1**

- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli a disposizione degli utenti o su fogli di carta semplice contenenti tutti gli elementi indicati nei comma precedenti. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web, l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltro fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti. In quest'ultimo caso la data di consegna sarà il giorno della compilazione.
 9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 6 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
-
10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
 11. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 5.
 12. Gli uffici comunali, in occasione di cambi di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

**Art. 24
RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato secondo le disposizioni di legge.
2. Il numero di rate del pagamento del tributo verrà stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione verranno tenute valide le scadenze e il numero di rate stabilite nella delibera precedente. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Non si procede alla riscossione e al rimborso del tributo in caso di importi inferiori a quelli indicati nel Regolamento Comunale Generale sulle Entrate Tributarie e relativa riscossione.
5. Per le modalità di concessione di dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni nonché le modalità di rimborso si rimanda al Regolamento Comunale Generale sulle Entrate Tributarie.

**Art. 25
FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL
28/11/2013 - ALLEGATO NR. 1**

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 26
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'ente competente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, l'ente gestore ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con cui può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 27 e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Art. 27
SANZIONI ED INTERESSI

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL
28/11/2013 - ALLEGATO NR. 1**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 26, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

**Art. 28
RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti anche ai sensi del R.D. 639/1910.

**Art. 29
NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214

**Art. 30
NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Sudetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL
28/11/2013 - ALLEGATO NR. 1

4. Per l'annualità 2013 si richiama quanto disposto in via transitoria dall.art.10 comma 2 del D.L. 8 aprile 2013 n.35.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL
28/11/2013 - ALLEGATO NR. 1

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
UD00	Utenza domestica residenziale - abitazione principale
UD01	Utenza domestica residenziale - abitazione secondaria
UD02	Utenza domestica residenziale - pertinenza

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
und01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
und02	Cinema e teatri
und03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
und04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
und05	Aree scoperte non pertinenziali all'attività atte a produrre quantità minori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani
und06	Esposizioni, autosaloni
und07	Alberghi con ristorante
und08	Alberghi senza ristorante
und09	Case di cura e riposo
und10	Ospedali
und11	Uffici, agenzie e studi professionali
und12	Banche e Istituti di credito
und13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
und14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
und15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato,
und16	Banchi di mercato beni durevoli
und17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
und18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
und19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
und20	Attività industriali con capannoni di produzione
und21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
und22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
und23	Mense, birrerie, hamburgherie
und24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
und25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
und26	Plurilicenze alimentari e/o miste
und27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria
und28	Ipermercati di generi misti
und29	Banchi di mercato generi alimentari
und30	Discoteche, night club, sale giochi



Comune di Castiglione dei Pepoli

Consiglio Comunale 28 novembre 2013

Punto all'ODG "Approvazione modifica al Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui servizi e sui rifiuti (TARES) "

(da allegare alla delibera di Consiglio, unitamente alla lettera allegata)

Prendiamo atto che la nostra richiesta del 12 Novembre 2013 con la quale si chiedeva all'amministrazione di valutare con urgenza l'introduzione di meccanismi tesi allo sgravio tariffario per le categorie produttive eccessivamente penalizzate, è stata recepita.

Avremmo naturalmente preferito maggiori riduzioni di tariffe, ma considerate le risorse che si è inteso destinare all'operazione, quanto previsto nella modifica regolamentare votata stasera, puo' comportare un sensibile beneficio per l'utenza interessata.

Esprimiamo dunque un voto favorevole alle modifiche migliorative introdotte.

Il Gruppo Consigliare
CASTIGLIONE 2000



Castiglione dei Pepoli 12/11/2013

Al Sig.Sindaco di Castiglione dei Pepoli

Oggetto: TARSU/TARES - 2013 (URGENTE)

Saranno certamente note all'amministrazione le preoccupazioni e i malumori della cittadinanza sull'argomento.

Il mondo delle attività produttive in particolare, già fortemente in difficoltà per l'altissima pressione fiscale e le conseguenze di una crisi di cui non si vede la fine, vive con angoscia la notizia dell'arrivo di nuovi aumenti che in diversi casi, per la tassa in questione, si prevedono nell'ordine del 200-300%.

Immaginiamo che sulla materia l'amministrazione avesse un quadro verosimile delle conseguenze, essendo in questi casi di prassi effettuare simulazioni a tavolino sugli effetti delle misure proposte.

Da parte nostra, non essendoci state riunioni preventive per illustrare nel dettaglio un argomento così complesso, abbiamo solo ora maggior consapevolezza dell'importanza di quanto è stato deciso.

Anche le Associazioni di Categoria peraltro, non sono state sentite.

Ciò detto, ci risultano ancora in corso aggiornamenti e interpretazioni sulle facolta' e le tempistiche in materia attribuite ai Comuni, provenienti dagli esperti e dallo stesso governo.

Per questo motivo, con spirito costruttivo, proponiamo un approfondimento congiunto (amministratori e funzionari preposti alla materia) per verificare insieme se esistano soluzioni in grado ridurre un impatto che si preannuncia devastante.

Nessuno infatti avrebbe vantaggio dal danneggiamento del nostro tessuto produttivo e occupazionale, già ridotto e fragile.

Certi della sensibilità dell'amministrazione e vista la delicatezza del tema, mentre chiediamo la sospensione momentanea delle procedure di riscossione, restiamo in attesa di un urgente convocazione nelle prossime ore o giorni.

Ringraziamo per l'attenzione e inviamo cordiali saluti.

Il Gruppo Consigliare Castiglione 2000



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 58 /CC del 28/11/2013

avente ad oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI E SUI RIFIUTI (TARES)**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere **Favorevole** sulla **Regolarità Tecnica**

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to Antonelli Denise)

Parere **Favorevole** sulla **Regolarità Contabile**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to AURELI DANIELA ENRICA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 30/11/2013 al 30/12/2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

Castiglione dei Pepoli, addì 30/11/2013

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to GIARDINI ANGELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **28/11/2013**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 28/11/2013

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to GIARDINI ANGELA

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 30/11/2013

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO